

EQUITA Group S.p.A. – Informazioni essenziali relative a patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”)

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

Premessa

In data 21 settembre 2026, ICCREA Banca S.p.A. (di seguito, “**ICCREA Banca**”) e EQUITA Group S.p.A. (di seguito, “**EQUITA Group**”) hanno sottoscritto un accordo parasociale di *lock-up* e *standstill* (di seguito, l’ “**Accordo**”), della durata di 3 (tre) anni, rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. b) del TUF, entrato in vigore alla data della sua sottoscrizione (ossia il 21 settembre 2026).

L’Accordo è stato sottoscritto nell’ambito di un’operazione straordinaria di investimento, da parte di ICCREA Banca, nel capitale di EQUITA Group, effettuata mediante (i) la sottoscrizione da parte di ICCREA Banca di azioni EQUITA Group di nuova emissione, rivenienti da un aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’Articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, riservato ad ICCREA Banca, e (ii) l’acquisto da parte di ICCREA Banca di talune azioni EQUITA Group detenute da alcuni azionisti della stessa (“**Operazione**”). Per effetto di tale operazione straordinaria, il 21 settembre 2026 ICCREA Banca è divenuta titolare di complessive n. 8.533.300 (ottomilionicinquecentotrentatremilatrecento) azioni ordinarie EQUITA Group (di seguito, collettivamente, le “**Azioni**”), rappresentative del 15% del capitale sociale di EQUITA Group.

Tramite l’Accordo, ICCREA Banca ha assunto nei confronti di EQUITA Group (per l’intera durata dell’Accordo, ossia dal 21 settembre 2026 al 20 settembre 2029) taluni impegni a (i) non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi aventi ad oggetto il 100% (cento

per cento) delle n. 8.533.300 (ottomilionicinquecentotrentatremilatrecento) Azioni, e (ii) non effettuare, direttamente o per il tramite di società del gruppo, ulteriori acquisti, con qualsiasi modalità, di azioni EQUITA Group.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Oggetto del Patto Parasociale sono le azioni ordinarie EQUITA Group.

EQUITA Group è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via F. Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari ad euro 12.904.794,88 i.v., suddiviso in complessive n. 56.714.870 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018).

Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari da essi detenuti

Di seguito si riportano i dati identificativi di entrambi i contraenti dell'Accordo:

ICCREA BANCA S.P.A., con sede legale in via Lucrezia Romana, 41/47, c.f. e p.iva 04774801007, società capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, iscritta, altresì, all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 385/1993 al n. 5251,

e

EQUITA GROUP S.P.A., con sede legale in Milano, Via Filippo Turati n. 9, c.f. e p.iva 09204170964, società capogruppo del gruppo di SIM denominato "EQUITA Group".

Ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, si precisa quanto segue in merito alle Azioni conferite nell'Accordo:

Contraente dell'Accordo	Numero di azioni con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite nell'Accordo	Numero di diritti di voto riferiti alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite nell'Accordo	% di azioni sul capitale sociale di EQUITA Group	% di diritti di voto sul totale dei diritti di voto (incluse le azioni proprie)	% di diritti di voto sul totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea (escluse le azioni proprie)	% di diritti di voto sul totale dei diritti di voto complessivamente conferiti nell'Accordo
ICCREA Banca S.p.A.	8.533.300	8.533.300	15,0%	11,8%	12,1%	100%
Totale	8.533.300	8.533.300	15,0%	11,8%	12,1%	100%

ICCREA Banca non esercita individualmente alcun controllo su EQUITA Group nè è in grado di determinare la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo di EQUITA Group.

Contenuto del Patto

1. Obblighi di lock-up e standstill

1.1 Con l'Accordo (e per l'intera durata dell'Accordo, ossia dal 21 settembre 2026 al 20 settembre 2029), ICCREA Banca si è impegnata a:

- (i) non compiere "atti di trasferimento e/o dispositivi" aventi ad oggetto le Azioni; e
- (ii) non effettuare, direttamente o per il tramite di società del gruppo di cui al paragrafo 1.5(iii) che segue, ulteriori acquisti, con qualsiasi modalità, di azioni EQUITA Group.

1.2 Ai fini del presente paragrafo 1, per "atti di trasferimento e/o dispositivi" si intende qualsiasi negozio o atto, a titolo oneroso o gratuito, sia ad effetti reali che obbligatori (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in natura, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla stipula o all'*enforcement* di contratti derivati o di altra natura, i trasferimenti che conseguano alla fusione,

scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli, il pegno e i trasferimenti a termine, la costituzione di un mandato fiduciario, di un *trust*, di un fondo patrimoniale), in forza del quale si possa conseguire (o si possa conferire a terzi il diritto di conseguire) – in via diretta o indiretta, immediata o differita, definitivamente o anche solo temporaneamente, mediante uno o più atti – il risultato del trasferimento a terzi, in tutto o in parte, della proprietà o della nuda proprietà o della costituzione o del trasferimento del diritto di usufrutto o del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie relativamente ad una o più Azioni.

- 1.3** Gli impegni previsti dal precedente paragrafo 1.1(i) hanno ad oggetto il 100% (cento per cento) delle Azioni acquisite da ICCREA Banca nell'ambito della predetta operazione straordinaria (ossia hanno ad oggetto n. 8.533.300 (ottomilionicinquecentotrentatremilatrecento) Azioni), per l'intera durata dell'Accordo.
- 1.4** Durante il periodo di efficacia dell'Accordo, in deroga ai divieti descritti al presente paragrafo 1, ICCREA Banca potrà compiere uno degli atti oggetto del medesimo divieto esclusivamente previo assenso scritto di EQUITA Group, concedibile secondo il proprio insindacabile giudizio, la quale potrà tenere conto delle ragioni della deroga richiesta nonché – ove applicabile – dell'eventuale acquirente o cessionario delle Azioni da trasferire e, più in generale, delle caratteristiche della prospettata operazione.
- 1.5** I divieti di cui al paragrafo 1.1(i) non trovano applicazione (i) a scanso di equivoci, a qualsivoglia atto di trasferimento e/o dispositivo effettuato da ICCREA Banca su titoli diversi dalle Azioni per conto della propria clientela, (ii) a qualsivoglia atto di trasferimento e/o dispositivo connesso all'eventuale adesione da parte di ICCREA Banca, con riguardo a tutte o parte delle Azioni, ad un'eventuale offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni EQUITA Group, fermo restando che, qualora l'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle azioni EQUITA Group non vada a buon fine, i vincoli contenuti nel presente Accordo riacquisteranno efficacia sino alla loro scadenza naturale, e (iii) a qualsivoglia atto di trasferimento e/o dispositivo a favore di una o più società del gruppo facente capo ad ICCREA Banca, a condizione che l'eventuale cessionario sottoscriva con EQUITA Group, *mutatis mutandis*, il presente Accordo e che, nel

caso in cui il suddetto cessionario non faccia più parte del gruppo facente capo ad ICCREA Banca, le suddette Azioni vengano ritrasferite ad ICCREA Banca.

1.6 I divieti di cui al paragrafo 1.1(ii) non trovano applicazione qualora gli acquisti di azioni EQUITA Group da parte di ICCREA Banca si rendano necessari al fine di:

- (i) evitare che la partecipazione complessivamente detenuta da ICCREA Banca si riduca al di sotto del 13% del capitale sociale di EQUITA Group (la "**Percentuale Rilevante**"), per effetti diluitivi (ad esclusione tuttavia di effetti diluitivi derivanti dall'emissione di nuove azioni/dall'uso di azioni proprie da parte di EQUITA Group, in attuazione di piani di incentivazione adottati da EQUITA Group stessa, a favore del personale e/o degli amministratori del Gruppo Equita nella misura in cui questi non devino in maniera significativa rispetto ai piani di incentivazione in essere alla data del presente Accordo); e
- (ii) evitare che qualsivoglia altro azionista di EQUITA Group (diverso da ciascun manager-azionista che sia dipendente e/o amministratore di EQUITA Group e/o di qualsiasi società controllata tempo per tempo da EQUITA Group) e/o terzo (il "**Potenziale Nuovo Primo Azionista**") venga a detenere un numero di azioni EQUITA Group pari o superiore alla Percentuale Rilevante o al diverso numero di azioni EQUITA Group detenute tempo per tempo da ICCREA Banca.

Nel suddetto caso (i), ICCREA Banca potrà effettuare acquisti di azioni EQUITA Group esclusivamente per acquistare un numero massimo di azioni EQUITA Group che permetta ad ICCREA Banca (direttamente o per il tramite delle società del gruppo di cui al precedente paragrafo 1.5(iii)) di ripristinare la partecipazione complessivamente detenuta da questi fino ad una percentuale di azioni EQUITA Group tempo per tempo in circolazione pari alla Percentuale Rilevante.

Nel suddetto caso (ii), ICCREA Banca potrà effettuare acquisti di azioni EQUITA Group esclusivamente per acquistare un numero massimo di azioni EQUITA Group che permetta ad ICCREA Banca (direttamente o per il tramite delle società del gruppo di cui al paragrafo 1.5(iii)) di

venire a detenere un numero complessivo di azioni EQUITA Group pari alla partecipazione del Potenziale Nuovo Primo Azionista, maggiorata di un'azione EQUITA Group.

1.7 Con l'Accordo, ICCREA Banca si impegna altresì nei confronti di EQUITA Group ad adempiere agli obblighi di legge connessi all'eventuale trasferimento delle Azioni, ivi inclusi – ove applicabili – obblighi di comunicazione nei confronti delle Autorità e/o di EQUITA Group.

Tipo di accordo e durata

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, comma 5, lett. b), del TUF.

L'Accordo avente ad oggetto le complessive n. 8.533.300 (ottomilionicinquecentotrentatremilatrecento) Azioni, ha durata di tre (3) anni a partire dalla data di sottoscrizione (ossia dal 21 settembre 2026) e, pertanto, cesserà di avere efficacia il 20 settembre 2029.

Salvo che nell'ipotesi di trasferimento di cui al paragrafo 1.5(iii) che precede, l'Accordo cesserà altresì di avere efficacia nel caso in cui ICCREA Banca abbia trasferito, in conformità all'Accordo, la totalità delle Azioni dalla stessa detenute ed oggetto del medesimo Accordo.

Deposito presso il Registro delle Imprese

L'Accordo è stato depositato in data 21 settembre 2026 presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi (protocollo n. MI/RI/PRA/2026/629932).

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione *Investor Relations*, area *Patti Parasociali*).

Milano, 22 settembre 2026